

ASSIREVI

Associazione Italiana Revisori Contabili

20123, Milano - Via V. Monti, 16 - Tel. 02-4369350 - Fax 02-4373290

Spett.le
Fondazione OIC
Via Poli 29
00187 ROMA RM

29 aprile 2009


Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Gestione Dott. Angelo Casò

e p.c.

Segretario Generale
Dott. Massimo Tezzon

In allegato trasmettiamo le osservazioni di Assirevi in merito alla bozza per consultazione del documento della serie applicazioni "Impairment e avviamento".

Distinti saluti.



Franco Riccomagno
Responsabile Gruppo di Ricerca IFRS

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA BOZZA PER CONSULTAZIONE DEL DOCUMENTO OIC DELLA SERIE APPLICAZIONI IAS/IFRS “IMPAIRMENT E AVVIAMENTO”

Le osservazioni che Assirevi propone riguardano i seguenti punti del documento:

- il valore contabile della CGU (par. 3.4); e
- la corretta identificazione dei “flussi finanziari” (par. 5.1);

3.4 Il valore contabile della CGU

Con riferimento al primo punto, è necessario premettere che il documento in consultazione limita i confini del valore contabile della CGU alle “*sole attività (non correnti) che possono essere attribuite direttamente, o ripartite secondo un criterio ragionevole e uniforme, alla CGU*”, precisando che “[l]e poste dell’attivo circolante non sono incluse nel calcolo del valore contabile e del valore recuperabile, in quanto i saldi relativi al capitale circolante sono sottoposti separatamente a verifica per perdite di valore”. Quanto detto è rigorosamente in linea con il principio IAS 36, che esclude dall’ambito di applicazione quelle attività che prevedono test di recuperabilità del loro valore già in altri principi, ma nella realtà delle imprese è spesso difficile attribuire specifici flussi di cassa a singole attività o gruppi di attività, motivo per il quale normalmente per praticità di calcolo, nel valore contabile della CGU vengono incluse non solo le attività immobilizzate, immateriali e materiali, ma anche il capitale circolante netto. La possibilità di includere altre attività, oltre a quelle specificamente oggetto di impairment test, è d’altronde specificamente prevista dal par. 79 dello IAS 36 che così recita: “*For practical reasons, the recoverable amount of a cash-generating unit is sometimes determined after consideration of assets that are not part of the cash-generating unit (for example, receivables or other financial assets) or liabilities that have been recognised (for example, payables, pensions and other provisions). In such cases, the carrying amount of the cash-generating unit is increased by the carrying amount of those assets and decreased by the carrying amount of those liabilities*”.

La prassi di includere nel valore contabile della CGU altre attività (tra cui si segnala il capitale circolante netto) rappresenta una semplificazione della disciplina dello IAS 36, che viene comunemente utilizzata in sede di applicazione pratica di tale principio, in quanto consente di utilizzare nella determinazione del valore recuperabile da mettere a confronto con il valore contabile della CGU una configurazione di flussi di cassa senza dover scorporare gli effetti del capitale circolante, operazione che può risultare piuttosto complessa, e che non produce rilevanti affinamenti sul risultato finale, ma al contrario contiene elementi di rischio legati al doppio conteggio e/o arbitrarietà.

L’alternativa possibile è quella di determinare il valore contabile della CGU con il valore contabile delle sole attività (non correnti) che possono essere attribuite direttamente o ripartite secondo un criterio ragionevole e uniforme alla CGU, a patto che si riescano ad isolare nel calcolo del valore recuperabile i flussi di cassa direttamente attribuibili a quelle specifiche attività, ossia escludendo dallo stesso i flussi direttamente attribuibili al capitale circolante netto.

Si ritiene pertanto necessario che il documento definitivo contempli anche la possibilità che il valore contabile della CGU possa includere altri elementi dell’attivo e del passivo che non siano solo quelli “immobilizzati”, fermo restando che in ogni caso la costruzione dei flussi di cassa relativi deve essere coerente con la configurazione del correlato valore contabile.

5.1 La corretta identificazione dei flussi finanziari

Con riferimento al secondo punto, ossia la corretta identificazione dei flussi finanziari da porre a confronto con il valore contabile della CGU riteniamo che l'identificazione prevista nella bozza di documento che i flussi di cassa da attualizzare ai fini della determinazione del valore d'uso siano quelli risultanti dall'EBITDA sia limitativa e anche in questo caso non trovi un riscontro univoco nelle prassi contabili delle imprese che effettuano impairment test. Si fa notare inoltre che lo stesso IAS 36 non definisce chiaramente che cosa si debba intendere per flussi di cassa, limitandosi solamente a stabilire le caratteristiche da tener presente nella stima dei flussi e non definendo le componenti dei conti economici prospettici da prendere in considerazione per la stima. Per completezza si ricorda che lo IAS 7 definisce flussi finanziari come "le entrate e le uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti", concetto questo che non sempre trova riscontro nel valore dell'EBITDA.

A parere di Assirevi l'identificazione in modo univoco degli EBITDA dei singoli anni come flussi di cassa da attualizzare nella determinazione del valore recuperabile di una CGU può portare a divergenze rispetto alle prassi attuali delle imprese e probabilmente anche rispetto alla disciplina aziendalistica. Uno schema alternativo utilizzato comunemente dalle imprese per identificare i flussi finanziari da attualizzare, coerente con la configurazione contabile di CGU precedentemente illustrata, consiste nell'individuare il reddito operativo prima degli interessi, ma al netto dell'effetto fiscale (cd. NOPAT "Net operating profit after taxes") che rappresenta il reddito netto escludendo oneri e proventi finanziari, a cui vengono aggiunte le componenti non finanziarie incluse nel conto economico (tipicamente gli ammortamenti), sottratte le spese per il mantenimento delle immobilizzazioni (cd. CAPEX) e sottratto (aggiunto) l'incremento (decremento) del capitale circolante come evidenziato nello schema seguente:

Flussi da attualizzare ai fini della determinazione del valore d'uso					
	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5
EBIT
meno: tassazione EBIT ¹
NOPAT
più: ammortamenti
Meno: CAPEX					
Meno/più: incrementi/decrementi di capitale circolante
Flussi finanziari da attualizzare

Se si ritiene tale configurazione di flussi di cassa troppo legata a metodologie desunte dalle valutazioni di azienda, si potrebbe semplicemente prevedere di aggiungere nel documento in esame ai flussi da EBITDA, quelli per le spese di mantenimento delle immobilizzazioni (cd. CAPEX) in quanto in una determinazione dei flussi di cassa di una CGU in perpetuo non si può prescindere da tali spese, nonché le rettifiche in incremento/decremento dovute al capitale circolante netto, in quanto i valori di EBITDA si trasformano in flussi di cassa attraverso quest'ultimo. Analogamente, come già detto in precedenza, il valore contabile della CGU dovrebbe tener conto del capitale circolante netto. Tener conto del capitale circolante netto in entrambi i parametri oggetto dell'impairment test significa tener conto anche dei miglioramenti/peggioramenti di questo importante parametro, che ha sicuramente un'influenza notevole nei flussi di cassa nel tempo.

In sintesi, definire un modello unico (quello da EBITDA) da utilizzare in relazione alla stima dei flussi di cassa è troppo semplicistico e non completamente rispondente allo IAS 36: ne è evidenza il fatto

¹ Lo IAS 36 ammette casi di misurazione dei flussi "dopo le tasse", l'importante è che i flussi e i tassi di attualizzazione siano tra loro coerenti.

che lo IASB ha preferito non definire un modello unico di misurazione dei flussi, lasciando di fatto alle imprese la scelta delle più appropriate modalità di stima. Il rischio che l'adozione del solo modello previsto in questa bozza di documento presenta è quello di introdurre un modello di identificazione dei flussi finanziari che non trova uniforme riscontro nella prassi, proprio perché non è possibile individuare un unico modello di stima dei flussi di cassa attesi. Ne è prova il fatto che la disciplina aziendalistica è ricca di modelli differenti di stima dei flussi di cassa e non per questo uno è sempre preferibile all'altro. In assenza di riferimenti specifici da parte del principio riteniamo che il documento OIC debba essere maggiormente aperto alle varie alternative di stima dei flussi di cassa e di determinazione del valore contabile della CGU.